

Norme & Tributi

Attività commerciali del no profit, Iva e dirette su doppio binario

TERZO SETTORE

Corrispettivi specifici senza Iva solo per alcune categorie di enti

Somme aggiuntive non soggette a Ires per le Aps iscritte al Registro

A cura di Nicola Forte e Gabriele Sepio

Attività commerciali degli enti non profit con Iva e imposte dirette su doppio binario. L'articolo 4 del Dpr 633/1972 prevede l'applicazione dell'Iva solo in presenza di un'attività di natura commerciale, in mancanza della quale gli enti non profit non potrebbero mai essere riconosciuta la soggettività passiva Iva.

Le attività coinvolte

Qualora l'ente svolga più attività, solo quelle commerciali sono incluse nel campo di applicazione dell'Iva. In via speculare, la detrazione a monte è consentita solo per gli acquisti di beni e servizi posti in essere nell'esercizio di attività commerciali.

Sono assoggettate a imposta anche le operazioni che vengono effettuate nell'esercizio di attività commerciali ai soci, associati o partecipanti (pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori/diverse prestazioni alle quali danno diritto). Ciò, in quanto tali attività rappresentano una forma di remunerazione spettante ai soci a fronte del servizio ricevuto.

La rilevanza dell'attività viene meno nel caso di prestazioni/cessioni rese, in conformità alle finalità istituzionali, da alcune tipologie di enti nei confronti di soggetti che, in virtù della propria qualifica, hanno con l'ente un rapporto effettivo, stabile e privo del carattere lucrativo. La ratio della norma è quella di favorire chi persegue finalità di interesse sociale, utilizzando un modello di caratte-

re associativo. Per le stesse ragioni, sono previste anche prestazioni totalmente essenti in quanto sensibili per la collettività, ossia quelle socio-sanitarie, assistenziali ed educative che vengono rese da particolari categorie di enti, tra i quali - a riforma completa - rientreranno gli enti del Terzo settore non commerciali.

Le imposte dirette

Discorso diverso, invece, sotto il profilo delle dirette. Il legislatore ha previsto un'analoga disposizione all'articolo 148 del Tuir, consentendo agli enti di tipo associativo di fruire della decommercializzazione per i corrispettivi specifici collegati all'attività istituzionale. Tale norma è stata modificata dal Codice del Terzo settore che ne ha ridotto l'ambito di applicazione.

A riforma attuata (dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea sulle misure fiscali del Cts), la decommercializzazione dell'articolo 148, comma 3, continuerà ad applicarsi solo alle prestazioni poste in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Le prestazioni commerciali rese da qualsiasi altro ente - con un'eccezione per le associazioni di promozione sociale - nei confronti di iscritti, associati o partecipanti saranno considerate commerciali. La riforma non ha però modificato l'articolo 4 del decreto Iva, che prima dell'ultima modifica era coincidente all'articolo 148 del Tuir. Ora i testi delle due disposizioni sono "asimmetrici". Può quindi verificarsi che, mentre ai fini Iva i proventi commerciali continueranno a essere decommercializzati, non lo saranno ai fini delle imposte sui redditi. Gli effetti e la interpretazione 4/19 al quale si potrà fare riferimento anche per i bilanci 2019. La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli già iscritti nell'attivo interpretativo 4/19 al quale si potrà fare riferimento anche per i bilanci 2019. Per i primi si può mantenere il valore d'iscrizione del bilancio 2018, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma intende eliminare (sterilizzare) le perdite di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi, anche se iscritti nell'attivo circolante, perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell'attivo non passivo, a seconda del fair value.

La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.

Nelle perdite di carattere durevole, che impongono la svalutazione, rientrano anche quelle che si manifesteranno dopo la chiusura dell'esercizio, per le quali si fa riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oc 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La situazione più delicata può riguardare, in particolare, i titoli non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio (amministratori) a dover

LA FISCALITÀ DEL NON PROFIT

Scheda a cura di Marina Garone e Martina Manfredonia

ENTI DIVERSI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici, anche nei confronti dei soci, sono commerciali ai fini delle imposte dirette. I relativi proventi concorrono all'imponibile fiscale secondo i criteri ordinari (se il reddito viene determinato analiticamente) o, in alternativa, con i criteri forfetari dell'articolo 80 del Codice del terzo settore (Cts). In questo secondo caso si applicano i coefficienti di redditività a scaglioni, distinti per fasce di ricavi e per tipologie di attività (prestazioni di servizi o altre attività). Diversamente, le predette operazioni non sono soggette a Iva. L'articolo 4 del Dpr 633/72 continua ad applicarsi, anche dopo la riforma, per le prestazioni rese nei confronti di soci, associati, iscritti e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e poste in essere da associazioni politiche,

sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona». Data l'ampiezza del testo della norma, l'agevolazione si applica a tutti gli enti di tipo associativo, anche se iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici a favore degli associati sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ma non ai fini Iva (ai sensi dell'articolo 4). Le Ovv con ricavi entro i 130mila euro potranno optare per il regime forfetario dell'articolo 86 del Cts, con applicazione di un coefficiente agevolato dell'1% e semplificazione ai fini Iva

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Codice del terzo settore indica

un regime di decommercializzazione simile a quello del Tuir. In particolare, tale regime è un po' più ampio, in quanto si applica alle prestazioni rese nei confronti degli associati e a quelle nei confronti dei familiari e conviventi. Possono così verificarsi due diverse ipotesi. Le prestazioni rese agli associati sono decommercializzate sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Iva (articoli 86 del Cts e 4 del Dpr 633/72). Invece, le prestazioni nei confronti di familiari e conviventi sono decommercializzate solo ai fini delle imposte sui redditi in quanto l'articolo 4 non fa riferimento ai familiari/conviventi. Le Aps con ricavi entro 130mila euro possono optare per il regime forfetario dell'articolo 86 del Cts, con applicazione di un coefficiente agevolato del 3% e semplificazioni ai fini Iva

relativi all'unica attività svolta. Per le attività agricole, che eccedono i limiti del reddito agrario, si compilano i modelli Iva per l'agricoltura come nel caso di un allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno, qualora per gli animali eccedenti il contribuente abbia optato per la determinazione del reddito su base analitica; in questo caso si compila il modello AAO2S. Nei quadri dei dati contabili si riportano soltanto quelli risultanti nel quadro RG o RF corrispondenti alla percentuale di attività di allevamento eccettatoria.

Il testo integrale del modello Iva: quotidianofisco.ilssole24ore.com

QUOTIDIANO

DEL FISCO



FISCO E AGRICOLTURA

Slalom tra i modelli Iva penalizzante per il voto

La seconda attività svolta da un imprenditore agricolo se di natura commerciale, richiede la compilazione dei modelli Iva propri di tale attività e non quelli emanati per le attività agricole AAO1S ed AAO2S, come ad esempio per la attività agrituristica per la quale è previsto il modello AAO2S, da compilare se per tale attività non è stata scelta la determinazione

relativi all'unica attività svolta. Per le attività agricole, che eccedono i limiti del reddito agrario, si compilano i modelli Iva per l'agricoltura come nel caso di un allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno, qualora per gli animali eccedenti il contribuente abbia optato per la determinazione del reddito su base analitica; in questo caso si compila il modello AAO2S. Nei quadri dei dati contabili si riportano soltanto quelli risultanti nel quadro RG o RF corrispondenti alla percentuale di attività di allevamento eccettatoria.

— Gian Paolo Tosoni

Il testo integrale del modello Iva: quotidianofisco.ilssole24ore.com

Professioni Commercialisti: meno Daspo e più dialogo con la Pa

Al convegno dei Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sotto la lente di ingrandimento della categoria nei rapporti con le istituzioni
Federica Micardi - a pag. 22

Tributaristi Algoritmi fiscali senza segreti per il diritto di difesa

Rendere sindacabili gli algoritmi che portano agli accertamenti. Lo chiedono gli avvocati tributaristi al convegno di Torino che si chiude oggi
Giuseppe Latour - a pag. 22

GLI ALTRI CASI

ASSISTENZA

Se i proventi lucrativi diventano prevalenti addio all'esenzione

Con la riforma arrivano alcune novità in materia di Iva per i soggetti che beneficiano del regime di esenzione di cui all'articolo 10 del Dpr 633/72 per le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie ed educative. Con la piena operatività della riforma (dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore), la parola "Onlus" richiamata all'articolo 10 verrà sostituita con «enti del Terzo settore di natura non commerciale», ossia tutti quei soggetti che rispondono ai criteri di cui all'articolo 79, comma 5 del Cts.

A ben vedere, la platea di riferimento sarà più o meno ampia rispetto al passato a seconda dell'attività concretamente svolta. Mentre la disciplina Onlus (Dlgs 460/97) impone stringenti limiti di operatività agli enti dotati di tale qualifica (i quali possono svolgere solo attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali, nei limiti del 66% dei ricavi), la riforma apre agli Ets la possibilità di svolgere in via marginale attività commerciali - siano esse istituzionali o "diverse" - mantenendo la qualifica di Ets non commerciale.

In particolare, basterà fare attenzione al test di prevalenza di cui all'articolo 79, comma 5, ossia accertarsi che i proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte in forma di impresa e da quelle diverse non siano prevalenti rispetto alle entrate di natura non commerciale.

Tali novità cambieranno significativamente le regole interne degli enti non profit, per cui potremmo avere enti, prima esclusi dalle esenzioni di cui all'articolo 10, che rientreranno nell'ambito applicativo della norma, e altri, che attualmente svolgono prestazioni di utilità sociale usufruendo di questo regime, che invece perderanno l'agevolazione. Si pensi, ad esempio, a un Onlus strutturata che gestisce una casa di riposo erogando prestazioni socio-sanitarie (in parte a titolo gratuito (a favore di soggetti svantaggiati) e in una parte più consistente verso corrispettivo.

Qualora le entrate fossero nettamente superiori ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'ente potrebbe perdere la qualifica di Ets non commerciale e valutare l'opportunità di diventare impresa sociale del Terzo settore.

In quest'ultimo caso, l'ente dovrebbe applicare l'aliquota Iva ordinaria al 22% per le prestazioni rese (a meno che non rientri in una diversa ipotesi di esenzione di cui all'articolo 10), in quanto le imprese sociali non rientrano nel novero degli Ets di natura non commerciale che beneficiano delle esenzioni. Discorso simile per le cooperative "non sociali", dotate della qualifica di Onlus, le quali non potranno applicare né l'aliquota Iva agevolata al 5% prevista per le cooperative sociali (Tabella A, parte II-bis del Dpr 633/72), né l'esenzione (in quanto enti costituiti in forma societaria).

Per cui, per mantenere immutato il proprio regime dovrebbero valutare l'opportunità di cambiare veste giuridica, ad esempio trasformandosi in fondazioni o associazioni del Terzo settore.

DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

L'Isce precompilato trova le regole di accesso

Con la pubblicazione avvenuta ieri sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 9 agosto 2019 del ministero del Lavoro, si aggiunge un ulteriore tassello per il debutto dell'Isce precompilato. Il diretto interessato accederà alla dichiarazione sostitutiva unica (il documento di base da cui viene elaborato l'Isce) tramite credenziali Inps o dell'Agenzia delle Entrate o identità Spid almeno di secondo livello. In presenza di altri componenti del nucleo familiare si dovrà fornire ulteriori informazioni su reddito e patrimonio. Queste informazioni saranno necessarie anche in riferimento al titolare della richiesta se sarà inoltrata tramite un Caf.

Nonostante la compilazione, restano molte le informazioni che saranno auto-dichiarate dall'interessato, almeno in una prima fase. Ma su richiesta del cittadino alcuni dati potranno essere precompilati se già inseriti in una Dsu precedente (composizione del nucleo, presenza disabili, casa di abitazione, assegni al coniuge o ai figli, possesso veicoli). Il debutto della dichiarazione precompilata, che non eliminerà la possibilità di presentare quella compilata dal cittadino, è fissata al 17 gennaio 2020. C'è però la possibilità che si consenta entro quest'anno un accesso sperimentale alle famiglie che nel 2016-2018 hanno presentato la Dsu in forma telematica direttamente all'Inps.

—M.PRI.

Oic senza svalutazione titoli anche nel 2019

BILANCI

Una facoltà per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali

Franco Roscini Vitali

Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante estesa all'esercizio 2019. Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto che consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: si tratta delle imprese cosiddette Oic adopter.

La norma originaria, contenuta nell'articolo 20-quater del decreto legge 119/18 (legge 136/18), riguardava i bilanci 2018, ma prevedeva la possibilità, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza

dei mercati finanziari, di estensione agli esercizi successivi con decreto del Mef.

Con riferimento all'esercizio 2018, l'Organismo italiano di contabilità ha emanato il documento interpretativo 4/19 al quale si potrà fare riferimento anche per i bilanci 2019. La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli già iscritti nell'attivo interpretativo 4/19 al quale si potrà fare riferimento anche per i bilanci 2019. Per i primi si può mantenere il valore d'iscrizione del bilancio 2018, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma intende eliminare (sterilizzare) le perdite di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi, anche se iscritti nell'attivo circolante, perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell'attivo non passivo, a seconda del fair value.

La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.

Nelle perdite di carattere durevole, che impongono la svalutazione, rientrano anche quelle che si manifesteranno dopo la chiusura dell'esercizio, per le quali si fa riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oc 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La situazione più delicata può riguardare, in particolare, i titoli non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio (amministratori) a dover

LA NORMA

1. La sospensione delle minusvalenze

Secondo l'articolo 20-quater del decreto legge 119/2019, «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ora anche nel 2019 in virtù della possibilità concessa dal Df stesso), possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole»

fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (liquidità, insolvenza), che è tutt'altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

La decisione degli amministratori di non svalutare i titoli coinvolge il collegio sindacale revisori che, nella migliore ipotesi, faranno un richiamo d'informativa.

Se un'impresa utilizza la facoltà dettata dalla norma in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione.

Per le imprese di assicurazione, che redigono i bilanci di esercizio in base alle norme nazionali, l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (Ivass) con proprio regolamento dovrà confermare la proga della disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA